



Studio Mantovani & Associati s.s.
 Consulenza Aziendale
 Commerciale e tributaria

Partners associati:
 Mantovani Dott. Rag. Sergio
 Scaini Rag. Andrea
 Mantovani Dott. Rag. Michele
 Mantovani Rag. Matteo
 Scaini Dott. Fabio
 Vecchi Rag. Cristina

Professional partners:
 Arveti D.ssa Nives
 Barretta Dott. Stefano
 Camprotrini Rag. Barbara
 Lodigiani Rag. Angelo
 Mondadori Rag. Mara
 Monesi Rag. Arianna
 Olivetti Dott. Marcello
 Pinzetta D.ssa Luisa
 Scassa D.ssa Sara
 Segà D.ssa Barbara
 Freddi D.ssa Katia



Mantova – Palazzo Magni
 Via Acerbi 35
 Telefono 0376369448 224070/1
 Telefax 0376/369449
 Codice fiscale e P. IVA 01681060206
 Email:
stumant@mantovaniassociati.it
 PEC: stumant@legalmail.it
 Sito: www.mantovaniassociati.it

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO 9001:2015 per le procedure relative a:

- Progettazione ed erogazione di:
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti
- Erogazione di servizi di revisione legale di società

Responsabile Sistema Qualità
 RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610 - Rev. 005

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO

Anno 2020 n. 87

Risoluzione 22.10.2020 N.69/E

Detrazione IVA servizi di telefonia mobile ricaricabile



Con la risoluzione n. 69/E del 22 ottobre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il soggetto passivo, che acquista dal gestore telefonico i servizi di telefonia mobile ricaricabile in veste di utilizzatore finale, può esercitare la detrazione della relativa imposta se esposta nella fattura emessa dal titolare della concessione separatamente dal corrispettivo.

In risposta ad istanza di interpello, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla corretta applicazione della disciplina IVA delle operazioni di cui all'art. 74 comma 1 lett d) del DPR 633/72 ossia fornitura di **servizi di telefonia mobile ricaricabile assoggettati al regime IVA speciale monofase**.

L'art. 74, primo comma, lett. d) del D.P.R. 633/1972 stabilisce che i servizi di telefonia mobile ricaricabile sono soggetti ad IVA col c.d. Regime monofase in base al quale l'IVA sull'intero valore aggiunto realizzato a partire dalla fase iniziale di produzione e distribuzione dei beni e dei servizi fino alla fase di vendita al consumatore finale è dovuta dal primo operatore della catena economica, al momento in cui si realizza la prima cessione, mentre le cessioni che intervengono nelle successive fasi di commercializzazione sono escluse da IVA in quanto l'imposta è già stata assolta dal primo cedente.

Il dubbio sollevato dalla società è riferito alla possibilità di esercitare la detrazione dell'IVA relativa ai servizi di telefonia mobile ricaricabili assoggettati al citato regime monofase, alla luce di quanto disposto dall'art. 4, c. 1, del D.M. n. 366/2000, in base al quale – per tutte le vendite di “mezzi tecnici” per la fruizione di servizi di telecomunicazione effettuate nei confronti del pubblico – l'imposta non deve essere indicata in fattura separatamente dal corrispettivo, “salvo che per quelle effettuate dal titolare della concessione direttamente nei confronti di imprese ed esercenti arti e professioni utilizzatori del servizio”.

In tal caso, prosegue la norma, “la fattura deve essere emessa dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta”.

In relazione a tale tipologia di servizio, la società ha rappresentato di assumere la veste di utilizzatore finale in quanto le carte SIM ricaricabili sono state acquistate al fine di concederle in uso ai propri dipendenti e non, per essere successivamente rivendute.

La soluzione interpretativa prospettata dall'istante

La società è dell'avviso che il citato art. 4, comma 1, del D.M. n. 366/2000, consentendo di esporre separatamente in fattura l'imponibile e l'IVA nei confronti dei soggetti passivi utilizzatori finali del servizio, legittimi anche la detrazione dell'imposta da parte del destinatario del documento. Diversamente, sarebbe difficile comprendere la finalità della previsione in esame, in quanto la separata esposizione dell'imposta non avrebbe alcun effetto e non si comprenderebbe la ragione per cui un soggetto passivo dovrebbe richiedere l'emissione di una fattura con separata evidenza di imponibile ed IVA laddove non fosse possibile beneficiare della relativa detrazione dell'imposta.

Per la società, eventuali limitazioni al diritto alla detrazione rappresenterebbero una violazione del principio di neutralità, in quanto il soggetto passivo che acquista il servizio di telefonia mobile ricaricabile in qualità di utilizzatore nell'ambito dello svolgimento della propria attività economica verrebbe irragionevolmente pregiudicato dal divieto che non gli consentirebbe l'esercizio della detrazione.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, l'art. 4, comma 1, del D.M. n. 366/2000, nel dettare le modalità di fatturazione, con riferimento alle vendite di mezzi tecnici per la fruizione di servizi di telecomunicazione effettuate nei confronti del pubblico, stabilisce che, per le predette operazioni, l'imposta non deve essere comunque indicata nei documenti eventualmente rilasciati separatamente dal corrispettivo della prestazione, salvo che per quelle effettuate dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza direttamente nei confronti di imprese ed esercenti arti e professioni, utilizzatori del servizio, precisando che, in tal caso, la fattura deve essere emessa dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta. Il riferimento alla separata esposizione dell'imposta in fattura è previsto limitatamente all'ipotesi in cui



i mezzi tecnici necessari per fruire del servizio di telecomunicazione sono venduti dal primo cedente – vale a dire dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza – direttamente nei confronti dell'utilizzatore finale soggetto passivo d'imposta, senza che siano, pertanto, attivati i vari passaggi della catena di distribuzione, presupposti dal regime monofase e posti a fondamento di tale meccanismo di deroga.

In conclusione, ad avviso dell'Agenzia, le modalità di fatturazione richiamate dal citato art. 4, comma 1, del D.M. n. 366/2000 presuppongono che, **pur restando l'operazione compresa nell'ambito applicativo del regime speciale, operi il meccanismo di rivalsa e quindi di detrazione dell'imposta per l'acquirente, secondo le regole e nei limiti stabiliti dall'articolo 19 del D.P.R. 633/1972 (ovvero IVA detraibile al 50%)**

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani